



LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone di

dott. Stefano	SCHIRO'	Presidente rel.
dott. Elvira	BUZZELLI	Consigliere
dott. Silvia Rita	FABRIZIO	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. [REDACTED] 2012 V.G., discusso all'udienza dell'1 aprile 2014 e promosso
DA

[REDACTED] PIA, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guerrieri, del Foro di Ancona, P.E.C. michele.guerrieri@pec-ordineavvocatiancona.it, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo,

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, domiciliato in L'Aquila, via Buccio di Ranallo s.n.c., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, che lo rappresenta e difende per legge,

RESISTENTE

avente a

OGGETTO

Equa riparazione *ex lege* n. 89/2001.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 10 settembre 2012 la ricorrente si duole nei confronti del Ministero della giustizia della non ragionevole durata di un giudizio civile promosso nei suoi confronti da [REDACTED] davanti alla Pretura di Ancona con ricorso cautelare *ex art.* 703 c.p.c. depositato il [REDACTED] 1996 (R.G. [REDACTED]/96), concluso in primo grado con sentenza del Tribunale di Ancona depositata il [REDACTED] marzo 2003, impugnata con atto di appello notificato il [REDACTED] 2003 (R.G. [REDACTED]/03), ancora pendente davanti alla Corte di appello di Ancona alla data di deposito del ricorso per equa riparazione.

La ricorrente chiede pertanto la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell'equo indennizzo in conseguenza della violazione del termine ragionevole di durata del giudizio, nella misura di € 6.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre a



meno che non emerga la presenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che lo facciano positivamente escludere (Cass. 2007/2246).

Nella specie, circostanze particolari del genere non ricorrono.

Pertanto, tenuto conto dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (€ 750,00 per ogni anno di ritardo per i primi tre anni eccedenti la durata ragionevole ed € 1.000,00 per ogni anno di ritardo per quelli successivi: Cass. 2009/21840; 2010/819; 2010/17922; 2012/8471), appare equo liquidare a favore della ricorrente l'importo di € 10.250,00 per l'ingiustificato ritardo di 11 anni, ritenuto rilevante ai fini risarcitori.

Su tale somma competono gli interessi legali a decorrere dalla domanda fino al saldo, ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione *ex lege* (Cass. 2006/8712; 2011/18150; 2011/24962).

6- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

1- condanna il Ministero della giustizia a pagare a [REDACTED] Pia, a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo di cui in motivazione, la somma di € 10.250,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda fino al saldo;

2- condanna inoltre il Ministero della giustizia a rimborsare alla ricorrente le spese processuali, che si liquidano in € 1.250,00, di cui € 1.100,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, avv. Michele Guerrieri, dichiaratosi antistatario.

L'Aquila, 1 aprile 2014.

Il Presidente est.
Stefano Schirò

